

pagare il nolo, che vogliono, con raddoppiar per l'inganno il nolo, che pagano l'altre robe, e a chi s'imbarcherà senza tal licenza gli potranno pure far pagare il nolo che vorranno.

Vedi su questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 84. §. Si ha da notare.

Di robba messa senza licentia del Padrone, o del Scrivano.
Cap. 112.

ET se sarà tanto, che la Nave fusse troppo carica, o il Patrone della Nave non la vorrà portare: il scrivano la debba far gettare in terra, & a nessuno danno che havesse la robba il patron della Nave non è tenuto, poiche al cartolario non fusse scritta, e da intendere, quando la Nave havesse fatto vela, & fusse fuora del porto, gli mercanti, & marinari, & pellegrini, & ogni persona che nella nave havesse messo robba, debba venire, & manifestare al scrivano la robba, che nella nave haveranno messa, & se non lo farà, di nessun danno che havesse la robba, o mercantia, non è tenuto il Patrone, nè il Scrivano, nè la Nave.

SPIEGAZIONE.

SE farà tanta la roba, che la Nave ne fosse troppo carica, e però il Padrone non la volesse portare, lo Scrivano dovrà farla mettere in terra, al danno della qual roba non sarà tenuto il Padrone, purchè al Cartolario non si trovi scritta. Che però, quando la Nave avrà fatto vela, e sarà fuori del Porto, dovranno i Mercanti, Passeggieri, ed ogni altro manifestare allo Scrivano la roba, che havessero messa in Nave, altrimenti al danno di essa non è tenuto nè il Padrone, nè lo Scrivano, nè la Nave, come si disse più sopra al Cap. 98.

Parla sopra questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d'Oleron. §. 8. num. 21. ultima edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 114. secondo l'edizione del Consolato del Mare in francese. Noi al disc. 72. num. 1. in fin. tom. 2. de Commerc. Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 1.

Di